

Pratica forense

DPR 101/1990

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101 (in Gazz. Uff., 4 maggio, n. 102). - Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale (1). (1) Nell'ambito del presente provvedimento in luogo di "procuratore legale", leggasi "avvocato", ex articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27, di soppressione dell'albo dei procuratori legali.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Modalità della pratica.

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.
 2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale (1) e comporta il compimento delle attività proprie della professione.
 3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'[art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), e disciplinati a norma dell'[art. 2](#).
 4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'[art. 3](#).
- (1) Ora avvocato, ex [articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27](#).

Articolo 2

Corsi post-universitari.

1. I corsi post-universitari di cui all'[art. 1, comma 3](#), hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'[art. 3, comma 3](#).

Articolo 3

Scuole di formazione.

1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'[art. 1, comma 4](#), integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.
2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.
3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'[art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242](#), condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la

trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.

Articolo 4

Adempimenti dei consigli dell'Ordine.

1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.
2. Gli avvocati ed i procuratori legali (1) abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.
3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

(1) Ora avvocati, ex [articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27](#).

Articolo 5

Registro speciale.

1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'[art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 gennaio 1934, n. 36](#), contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.
2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.
3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'[art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](#).

Articolo 6

Libretto della pratica.

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:
 - a) le udienze cui il praticante ha assistito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
 - b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
 - c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.
2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Articolo 7

Adempimenti dopo il primo anno di pratica.

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.
2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.
3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Articolo 8

Praticanti abilitati al patrocinio.

1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'[art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406](#), qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore debbono:
 - a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
 - b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'[art. 6](#) del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;
 - c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
 - d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

Articolo 9

(Certificato di compimento della pratica) (1).

1. Il certificato di compiuta pratica di cui all' [articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](#), viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta (2).
 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.
 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato.
- (1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni in [legge 18 luglio 2003, n. 180](#).
- (2) A norma dell'articolo 1 del D.L. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni in [legge 18 luglio 2003, n. 180](#) il certificato di cui al presente articolo, fino al 31 dicembre 2003, è rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10

Sostituzione di norme precedenti.

1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli [articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37](#), relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

Articolo 11

Prima applicazione.

1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.
2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

Vg. Decreto legislativo 17/11/1997 n.398, Art.16

Scuola di specializzazione per le professioni legali (1).

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (2).
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai (2).
- 2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (3).
- 2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 è articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale (3).
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

(1) Rubrica così modificata dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(2) Comma così modificato dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.

(3) Comma aggiunto dall'art. 17, l. 13 febbraio 2001, n. 48.